



Cornuda, 18 settembre 2025

Ai Docenti dell'Istituto
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Agli atti dei Documenti della Sicurezza – Segreteria e plessi
Al RSPP Sandro Zivelli

Sito istituto
Amministrazione trasparente

Circolare organizzativa - Obbligo di vigilanza alunni.
Riferimenti normativi concernenti la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'OBBLIGO DI VIGILANZA HA INIZIO con l'affidamento dello studente alla scuola fino alla riconsegna ai genitori o alla sosta in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424). In giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Il periodo di vigilanza **non si esaurisce al tempo delle lezioni**, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, uscite didattiche, viaggi istruzione, o attività ricreative che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento.

Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

TVIC85100L - A2489A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006404 - 18/09/2025 - II.5 - U
TVIC85100L - A2489A9 - CIRCOLARI - 0000032 - 18/09/2025 - Unica - U



Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza:

- la responsabilità penale (violazione di norme penalmente sanzionate);
- la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (verso gli alunni e le loro famiglie);
- la responsabilità civile contrattuale (verso gli alunni in virtù del contratto concluso tra istituzione scolastica e famiglia dell'alunno);
- la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico);

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo **in via principale al personale docente**, rientra anche tra gli **obblighi spettanti al personale A.T.A.**

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche.

Presupposto della responsabilità extracontrattuale per il cosiddetto ***culpa in vigilando*** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

*(Il culpa in vigilando del sorvegliante **non solleva i genitori dalla culpa in educando**. Infatti per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore i genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, **dimostrando di avergli impartito un'educazione adeguata** a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità del minore.)*

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato**. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele **è responsabile del danno**.

La responsabilità civile extracontrattuale è così normata nel Codice civile:

art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di **non aver potuto impedire il fatto**".*



art. 2048 c.c. *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

La responsabilità civile extracontrattuale sussiste:

- ✓ nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace;
- ✓ soprattutto nel caso in cui il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi

La responsabilità civile contrattuale è normata nel Codice Civile:

art. 1218 c.c. *"se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da **impossibilità della prestazione derivante a causa lui non imputabile**".*

La responsabilità civile contrattuale sussiste:

- ✓ nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace;
- ✓ soprattutto nel caso in cui il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di sé stesso.

Per il rapporto organico che lega l'Amministrazione ai dipendenti, all'Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l'ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La scuola, quindi, condannata a risarcire il danno all'infortunato può rivalersi contro il docente, ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Al Dirigente Scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art 2043 e 2051 CC).

In sostanza il Dirigente Scolastico sarà ritenuto responsabile nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina degli alunni, secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal *neminem ledere* (Cass. 6635/1988).



PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Vengono richiamate alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica	Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, <u>gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.</u> La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata sia dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile sia dall'art. 1218 del C.C. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. <u>Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).</u> Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza o dal piano assegnato, nelle situazioni a rischio o di conflitto fra alunni. I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di sicurezza.
Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula	Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che <u>presso ciascun ingresso dell'edificio</u> (ove si usano più ingressi ed ove sia possibile per il numero dei collaboratori scolastici) <u>sia presente un collaboratore scolastico</u>. Quest'ultimo presta la dovuta vigilanza sugli alunni <u>a supporto dei docenti</u> che fanno entrare ordinatamente ciascuna classe. Gli altri collaboratori scolastici, ove presenti, in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule con i rispettivi docenti. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.



**Vigilanza nella frazione
temporale interessata ai
cambi di turno dei docenti
nelle scolaresche. (AULA
FISSA – primaria)**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici** di ciascun piano **sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti**, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno o mantenendo la visuale sulle vie d'accesso degli alunni. **Il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca finché non sarà completato il cambio di insegnante in servizio nell'ora successiva.** Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici....) il docente in uscita deve:

- attendere nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;
- fornire le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di plesso o all'Ufficio di Segreteria.



Vigilanza durante il cambio di AULA TEMATICA (secondaria)	Il cambio di aula deve avvenire simultaneamente (a seconda del Piano sorveglianza di ciascun plesso) al termine dell'ora di lezione. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di aula e relativo spostamento delle scolaresche, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo spostamento delle classi posizionandosi obbligatoriamente, in presenza di scale, nei due piani interessati (inizio e fine scale). In presenza di un solo collaboratore i docenti di sostegno /AAR/potenziato verranno collocati opportunamente nella loro ora di servizio (vedere singolo Piano sorveglianza). Al contempo i docenti dell'aula tematica si posizioneranno fuori dall'aula per accogliere la classe in arrivo e indirizzare la classe uscente verso la successiva aula tematica mantenendo la visuale su tutto il percorso degli alunni. L'alunno aprifila porterà la cartellina sicurezza con sé nel nuovo ambiente. Il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca finché non sarà completato il cambio di aula (in assenza di scale). In tal modo lungo i corridoi, a distanza di qualche metro, ci saranno sia docenti sia collaboratori scolastici che vigileranno su tutto il percorso delle classi in transito al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I collaboratori scolastici vigileranno soprattutto nelle zone delle scale, mentre il docente di sostegno, ove non impegnato diversamente, accompagnerà la classe nello spostamento. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici...) il docente in uscita deve: - attendere la conclusione degli spostamenti per affidare l'allievo al collaboratore scolastico che lo accompagnerà nell'aula di destinazione; - se presente il docente di sostegno lo affiderà allo stesso. Tutti i docenti devono conoscere perfettamente la collocazione delle aule tematiche e, come previsto nel progetto accoglienza, gli allievi devono sapere come spostarsi. Per la scuola primaria che prevede il docente su più discipline è lo stesso che accompagna la scolaresca, ove possibile. In tal caso le operazioni sono da effettuarsi come al punto precedente (aule fisse). I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di aula debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
--	---



	In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Coordinatore di plesso o all'Ufficio di Segreteria. N.B. Date le diverse realtà dei plessi, qualora si rilevassero criticità verrà tempestivamente aggiornata la direttiva vigilanza tramite aggiornamento del PIANO di Sorveglianza che si deve conoscere e che è collocato nella bacheca sicurezza.
Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione	Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti individuati nel <u>Piano di sorveglianza del plesso (vedi indicazioni a seguito) che deve prevedere una distribuzione adeguata dei docenti rispetto alle zone della scuola interessate.</u> I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (ad es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
Vigilanza in assenza di collaboratore al piano	In caso di assenza del collaboratore scolastico al piano per assenza o sciopero o altra giustificata motivazione gli allievi non possono in alcun caso lasciare le aule da soli. Per l'uso dei servizi igienici, in tale circostanza, il docente accompagnerà tutta la classe, periodicamente o al bisogno, al fine di garantire la sicurezza e al contempo le misure igieniche minime.
Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopomensa	La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2006-09 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A). Detta vigilanza verrà effettuata dal personale individuato nel <u>Piano di sorveglianza del plesso</u> (vedi indicazioni a seguito) che deve prevedere una distribuzione adeguata dei docenti e personale ATA rispetto alle zone della scuola interessate.
Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"	La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal <u>docente di sostegno o dall'educatore o addetto all'assistenza assegnato dall'Ulss, o dall'obiettore (assegnato dal Comune) o dal docente della classe</u> eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, <u>da un collaboratore scolastico.</u>



Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.	Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione Fisica.
Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.	La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai <u>docenti accompagnatori</u> . In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili, valutando sempre le caratteristiche dei casi. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. E' consentita l'uscita autonoma al termine delle attività degli allievi della scuola secondaria, se comunicato dai genitori/tutori attraverso il modulo predisposto dell'IC.
Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dalle aree di pertinenza della scuola al termine delle lezioni	Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta\cancello di uscita dalle aree di pertinenza della scuola sia <u>presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni</u> . Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, <u>gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta\cancello di uscita delle aree di pertinenza della scuola</u> , posizionandosi davanti alla scolaresca, assicurandosi di consegnare il minore ai famigliari o delegati. È consentita l'uscita autonoma al termine delle attività degli allievi della scuola secondaria, se comunicato dai genitori/tutori attraverso il format predisposto dell'IC.
Vigilanza entrata/uscita con trasporto	Nei plessi in cui c'è il servizio trasporto il <u>Piano di sorveglianza</u> del plesso dovrà riportare l'organizzazione dell'entrata e dell'uscita. <u>Nelle more di una modifica al Regolamento di Istituto:</u> - all'entrata, al suono della prima campanella, i collaboratori scolastici riceveranno in consegna gli alunni dal conducente dell'autobus e li accompagneranno all'interno delle pertinenze della scuola; - i docenti dell'ultima ora, in particolare alla scuola primaria, accompagneranno gli alunni e li consegneranno al conducente dell'autobus vigilando affinché la salita sui mezzi avvenga correttamente. All'uscita il personale scolastico si organizzerà per la vigilanza ai vari gruppi:



	- chi è autorizzato ad andare da solo - chi deve prendere il pullman - chi deve andare in mensa (dove sia attivo il servizio) - chi va accompagnato al cancello e riconsegnati ai genitori (o delegati) - chi esce da un'eventuale uscita secondaria (parcheggio biciclette) Ogni plesso redigerà il Piano da dove si evincono le caratteristiche della realtà contingente.
Esperti esterni	L'esperto esterno (es. volontari, associazioni, progetti) non ha responsabilità contrattuale sugli allievi. Pertanto in presenza di attività laboratoriali che prevedano l'intervento di esperti in orario curricolare la vigilanza resterà in capo al docente di classe in ogni momento. L'esperto esterno sarà autorizzato all'ingresso a scuola e nelle classi solo dopo aver verificato la documentazione richiesta ed aver espletato tutte le procedure amministrative (certificato del casellario giudiziale...).
Deleghe alunni	Al momento dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico viene dichiarato dai genitori la modalità di uscita da scuola del figlio e l'elenco delle persone delegate a venirlo a prendere in caso i genitori non possano. I genitori possono comunicare l'intenzione di avvalersi dell'uscita autonoma compilando il modulo dedicato presente nell'area modulistica del sito. Entrambi i genitori devono sottoscrivere le richieste. In caso di affidamento esclusivo si dovrà far pervenire la documentazione a scuola direttamente al DS. I docenti di classe conservano nella cartellina sicurezza l'elenco degli alunni e le rispettive modalità di uscita (nomi dei delegati). Copia di questo elenco deve essere consegnato anche ai collaboratori scolastici che lo conserveranno con la documentazione relativa alla sicurezza (elenco somministrazioni farmaci salvavita, deleghe...). I docenti ed il personale ATA controllano che all'uscita gli allievi utilizzino le modalità previste dividendosi eventualmente i gruppi di uscita (Piano di vigilanza). In caso di uscita durante le lezioni per motivi di salute o familiari, il personale docente ed Ata controlla che l'eventuale delegato dai genitori rientri tra quelli del modulo di delega. In caso di delega, il personale presente (se supplente) deve verificare se l'alunno "riconosce" la persona venuta a prelevare o chiedere ad altri colleghi se riconoscono la persona. Gli insegnanti in caso di mancata presenza del genitore/ affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi di attesa e contatti telefonici, contatta-



	no dapprima il personale in segreteria e in ultima possibilità le forze dell'ordine/servizi sociali. L'alunno può essere lasciato in consegna al collaboratore scolastico di turno che continuerà a contattare la famiglia, o se non riesce sentirà il personale in segreteria e per ultima ipotesi contatterà le forze di polizia locale/servizi sociali. Le norme del precedente punto si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o dal rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.
In caso di malessere so- praggiunto o di infortunio	Il personale presente: - valuterà la gravità dello stato dello studente richiedendo l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; - provvederà ad avvisare i familiari; - nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza, n° tel. 118. In caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: • generalità dell'alunno, sede e classe ecc.; • dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; • nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; • eventuali soccorsi prestati; In caso di intervento medico od ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

Il **Piano di vigilanza** per l'intervallo, per il dopo-mensa, per l'entrata e l'uscita dove sia necessario dovrà essere redatto utilizzando la mappa degli spazi della scuola e segnando con sigle o numeri le disposizioni fisiche del personale di sorveglianza.

Il Responsabile di plesso, sarà incaricato di stenderlo con la collaborazione di tutto il personale del plesso. Tale Piano sarà poi consegnato in Segreteria entro il **10 ottobre 2025**, firmato dal Dirigente Scolastico, riconsegnato e messo agli atti dei documenti della sicurezza nel plesso.

Si ringrazia per la collaborazione.

 **DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof. Michele Tibaldo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

Il Responsabile del procedimento: T.S.